Numero registro generale 5998/2025
Numero sezionale 3751/2026
Numero di raccolta generale 29873/2026
Data pubblicazione 22/11/2026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Paola Vella	Presidente
Cosmo Crolla	Consigliere
Giuseppe Dongiacomo	Consigliere
Filippo D'Aquino	Consigliere Rel.
Roberto Amatore	Consigliere

Oggetto:

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE – STATO PASSIVO – DOMANDA ULTRA TARDIVA – CESSIONARIO – AVVISO EX ART. 200 CCII – ONERE DEL CURATORE – ESCLUSIONE

Ud.22/10/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5998/2025 R.G. proposto da:

[redacted] S.p.A., quale procuratrice di [redacted] S.r.l., in persona del procuratore speciale, rappresentato e difeso dall'avvocato [redacted]

-ricorrente-

contro

Liquidazione giudiziale "[redacted] S.a.s. di [redacted] & C." e del socio [redacted] in persona del curatore pro tempore

-intimato-

avverso il decreto del Tribunale di Pavia n. 28/2025 depositato il 04/02/2025;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2026 dal Consigliere Filippo D'Aquino.

FATTI DI CAUSA

1. [redacted] S.r.l. ha proposto in data 20 febbraio 2024 domanda tardiva ex art. 208 CCII di ammissione allo stato passivo della LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE [redacted] DI [redacted] & C. e del socio illimitatamente responsabile, per il credito di € 99.178,25,

Firmato Da: PAOLA VELLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 182c1bd8fc447e31

risultante dal residuo importo del contratto di mutuo ipotecario stipulato il 2 dicembre 2011 tra la società debitrice e [redacted] S.p.A., di cui si era reso cessionario in data 10 marzo 2023, subito dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo (in data 8 marzo 2023), giustificando il ritardo per il fatto che non era pervenuto al cessionario – né dal curatore, né dal cedente – l'avviso ex art. 200 CCII, nonostante la cessione del credito fosse stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB.

2. La domanda è stata dichiarata inammissibile dal Giudice Delegato, e il provvedimento è stato confermato dal Tribunale di Pavia, con il decreto qui impugnato, sul rilievo che il ritardo del creditore nella proposizione della domanda non fosse dipeso da causa non imputabile, atteso che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione del credito «*non fa sorgere l'ulteriore e nuovo dovere di comunicazione dell'apertura del concorso da parte del curatore al cessionario*» e che «*è sicuramente onere del cessionario informarsi delle condizioni inerenti il credito ceduto*», mentre «*l'eventuale comportamento negligente od omissivo della cedente nei confronti della cessionaria potrà semmai trovare sanzione in altra sede*».

3. Il Tribunale, inoltre, dato atto che il creditore cedente era stato debitamente avvisato dal curatore in data 21 dicembre 2022 – un mese dopo l'apertura della liquidazione giudiziale risalente al 21 novembre 2022 – ha ritenuto che il debitore ceduto può opporre al cessionario «*tutte le eccezioni opponibili al cedente*», compresa «*la decadenza per tardività dell'azione*». Pertanto, il ritardo nella proposizione della domanda è stato ascritto a inerzia negligente del creditore.

4. Propone ricorso per cassazione il creditore, affidato a quattro motivi, seguito da secondo ricorso di identico contenuto; la Liquidazione giudiziale intimata non ha svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denunzia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 1264 c.c. in combinato disposto con l'art. 58, comma 4, TUB e con l'art. "4.1" l. n. 130/1999, nonché violazione degli artt. 198, 200 e 208, comma 3, CCII, nella parte in

Firmato Da: PAOLA VELLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 182c1bd8fc447e31

cui il decreto impugnato ha ritenuto che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione del credito non costituisca fonte di conoscenza legale della cessione del credito ai fini della comunicazione ex art. 200 CCII. Secondo il ricorrente, l'onere dell'avviso di cui all'art. 200 CCII sussisterebbe anche in caso di cessione di credito intervenuta dopo la precedente comunicazione inviata al cedente, insorgendo in capo alla Liquidazione giudiziale del debitore ceduto la conoscenza legale della cessione del credito. Il decreto viene censurato anche nella parte in cui si è ritenuta opponibile al cessionario, da parte del liquidatore giudiziale, la decadenza maturata in capo al cedente, osservandosi come al momento della cessione non fosse maturata alcuna decadenza. Si deduce, pertanto, che, in forza dell'omesso avviso ex art. 200 CCII, il ritardo non sarebbe imputabile al creditore.

2. Con il secondo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 198 e 200 CCII, nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto che il cessionario non avesse dato la prova della non imputabilità del ritardo nella proposizione della domanda di ammissione, quando questi era rimasto all'oscuro dell'apertura della procedura concorsuale a causa dell'omesso invio della comunicazione ex art. 200 CCII, circostanza tale da integrare la scusabilità del ritardo.

3. Con il terzo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 208, comma 3, CCII, 2697 e 1334 c.c., per avere il Tribunale ritenuto tardiva la domanda, senza verificare la non imputabilità del ritardo, nonostante l'assenza dell'avviso ex art. 200 CCII, con conseguente presunzione di non conoscenza della procedura concorsuale, senza che fosse stata accertata l'effettiva conoscenza dell'apertura della procedura concorsuale da parte del cessionario.

4. Con il quarto motivo si lamenta, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 208, comma 3, CCII nonché, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., omesso esame di fatto decisivo ai fini della decisione, costituito dalla acquisizione, da parte del cessionario, di circa 24.000 posizioni creditorie, quale fatto storico

Firmato Da: PAOLA VELLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 182c1bd8fc447e31

dedotto nel ricorso in opposizione ed idoneo ad escludere la sua negligenza, poiché il cessionario avrebbe dovuto scrutinare analiticamente tutte le posizioni acquisite al fine di verificare l'apertura di eventuali liquidazioni giudiziali a carico dei debitori ceduti.

5. I primi tre motivi, che attesi i profili coinvolti possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

6. In tema di domande di ammissione allo stato passivo del fallimento pervenute oltre il termine (allora) di dodici (ora di sei) mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, risponde ad un consolidato orientamento che la mancanza di prova dell'avviso al creditore ex art. 92 l. fall. (ora 200 CCII) lascia presumere che il mancato rispetto del predetto termine sia dipeso da causa a questi non imputabile (Cass. n. 4623/2023), con la conseguenza che il curatore è onerato di provare altre circostanze idonee a configurare in capo al creditore tardivo una conoscenza assimilabile a quella legale (Cass. n. 30846/2023). L'omessa comunicazione dell'avviso ex art. 92 l. fall. sposta, pertanto, sul curatore l'onere di provare con ogni mezzo, ai fini dell'inammissibilità della domanda, che - pur in difetto di prova della conoscenza legale - il creditore abbia avuto conoscenza effettiva e tempestiva della pendenza della procedura, ovvero abbia avuto una conoscenza assimilabile a quella legale, così realizzandosi *aliunde* l'effetto cui l'avviso è finalizzato *ex lege* (v. *ex plurimis*, Cass. n. 18370/2024; Cass. n. 30846/2023; Cass. n. 13635/2023; Cass. n. 4623/2023; Cass. n. 21760/2022; Cass. n. 16103/2018; Cass. n. 21316/2015; Cass. n. 4310/2012).

In astratto, il riferito orientamento è sicuramente applicabile anche alle domande tardive di insinuazione allo stato passivo della liquidazione giudiziale, atteso il tenore sostanzialmente identico dell'art. 200 CCII.

Tuttavia, in relazione alla fattispecie concreta, i giudici di merito hanno riscontrato l'esistenza di una «*inerzia del cessionario*» ascrivibile alla «*sua negligente condotta*».

Il Tribunale ha infatti accertato che il curatore ha assolto l'onere di comunicare l'avviso ex art. 200 CCII alla banca cedente (un mese dopo

Firmato Da: PAOLA VELLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 182c1bd8fc447e31

l'apertura della liquidazione giudiziale), di modo che quest'ultima ha avuto conoscenza legale della pendenza della procedura concorsuale, mentre la cessione del credito al cessionario è intervenuta solo in data 10 marzo 2023, due giorni dopo il decreto di esecutività dello stato passivo (8 marzo 2023).

Ha poi osservato che «*la pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale ha lo scopo di notiziare in blocco i ceduti dell'intervenuta cessione rendendo illegittimo il pagamento del debitore ceduto al creditore cedente, ma non fa sorgere l'ulteriore e nuovo dovere di comunicazione dell'apertura del concorso da parte del curatore al cessionario*», con la conseguenza che «*è sicuramente onere del cessionario informarsi delle condizioni inerenti il credito ceduto, senza che, in tale prospettiva, assumano alcun rilievo gli oneri di legge in capo alla curatela*». Su queste basi, ha ritenuto che il deposito della domanda del cessionario solo in data 20 febbraio 2024 fosse avvenuto in assenza di prova della non imputabilità del ritardo.

7. Erra il ricorrente a ritenere, al contrario, che il curatore dovesse farsi parte diligente nell'inviare l'avviso ex art. 200 CCII anche al cessionario, cui il credito è stato ceduto in corso di procedura, per il solo fatto che era intervenuta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della menzionata cessione in blocco di crediti, compreso quello in esame, con conseguente applicabilità dell'orientamento, di cui sopra si è dato conto, circa l'inversione dell'onere della prova della colpevolezza del ritardo della domanda.

Invero, l'art. 200 CCII prevede che «*il curatore comunica senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori (…) a) che possono partecipare al concorso con le modalità indicate nell'articolo 201 (…) b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande (…)*».

Lo stesso tenore letterale della norma, come detto pressoché identica all'art. 92 l.fall. (nella formulazione successiva al d. lgs. n. 5/2006), attesta che essa ha sicuramente riguardo alle attività svolte dal curatore subito dopo l'apertura della procedura, senza che rilevi la sostituzione del riferimento alle «*scritture dell'imprenditore*» con quello, più ampio, alla

Firmato Da: PAOLA VELLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 182c1bd8fc447e31

«*documentazione in suo possesso*» – in entrambi i casi affiancato dalle «*informazioni raccolte*» – trattandosi in ogni caso dei documenti acquisiti e reperiti dal curatore nella fase iniziale della procedura (accesso ai luoghi dell'impresa, ricognizione, consegna della documentazione: cfr. artt. 193, 194 CCII), ai fini dell'avvio (tra l'altro) della fase di accertamento del passivo con riguardo alle domande tempestive.

La norma non pone invece a carico del curatore – ai fini dell'ammissibilità delle domande cd. ultratardive, ex art. 208, comma 3, CCII – l'onere di acquisire ogni documentazione relativa a successive, eventuali, pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale delle cessioni in blocco che, in ipotesi, i creditori cedenti, già doverosamente individuati ed avvisati, abbiano a fare dei loro crediti a terzi, durante il corso della procedura.

In altri termini, le fonti informative dalle quali il curatore è tenuto ad acquisire conoscenza dell'esistenza di creditori del debitore insolvente – ai fini dell'avviso da inviare loro ai sensi dell'art. 200 CCII – sono quelle disponibili al momento dell'apertura della procedura, o comunque acquisite nella fase immediatamente successiva, non potendosi imporre al curatore un monitoraggio costante su eventuali mutamenti del soggetto attivo del rapporto obbligatorio, come inizialmente individuato e debitamente notiziato, in base alla documentazione pervenuta in suo possesso, o addirittura nemmeno acquisita ma, in tesi, da acquisire doverosamente.

Non può, insomma, esigersi che il curatore si faccia parte diligente nel verificare costantemente i possibili mutamenti di titolarità dei crediti nei confronti del debitore insolvente, al fine di ripetere l'avviso ex art. 200 CCII, tanto meno in un caso come quello di specie, in cui la cessione del credito è intervenuta due giorni dopo la definitività dello stato passivo.

D'altro canto, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso della cessione di rapporti giuridici individuabili in blocco, ex art. 58 d. lgs. n. 385 del 1993 (TUB), ha la diversa funzione di esonerare il cessionario dall'onere di notificare la cessione al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., ai fini della liberazione di quest'ultimo in caso di pagamento effettuato al cedente

Firmato Da: PAOLA VELLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 182c1bd8fc447e31

dopo la detta pubblicazione (tra le tante, Cass. n. 5997/2006; Cass. n. 22151/2019; Cass. n. 28790/2024; Cass. n. 301/2025).

8. Orbene il Tribunale, una volta escluso l'onere del curatore di effettuare l'avviso al cessionario – con esclusione anche dell'inversione dell'onere della prova che ne consegue – attesa la sufficienza dell'avviso comunicato al cedente, ha ritenuto non assolto dal creditore opponente l'onere della prova del ritardo incolpevole nella presentazione della domanda oltre il termine di cui al primo comma dell'art. 208 CCII, come noto da fornire dimostrando sia la causa esterna impeditiva della tempestiva proposizione della domanda, sia la causa esterna, uguale o diversa dalla prima, che abbia cagionato l'inerzia tra il momento della cessazione del fattore impediente e il compimento dell'atto (Cass. n. 11000/2022; Cass., n. 6797/2023; Cass. n. 26186/2026). A tali fini il Tribunale ha peraltro valorizzato, sulla base di un giudizio in fatto non censurabile in sede di legittimità, l'idoneità dell'avviso al cedente a determinare la conoscenza dell'apertura della liquidazione giudiziale in capo al cessionario, stante il suo onere di informarsi circa le condizioni inerenti il credito ceduto, precisando che eventuali negligenze omissive del cedente nei confronti del cessionario andrebbero semmai valutate in altra sede; risulta invece marginale e perciò ininfluente l'ulteriore, opinabile, affermazione per cui «*il debitore, quindi, può far valere nei confronti del cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente*», compresa «*la decadenza per tardività dell'azione*».

Viene affermato il seguente principio di diritto:

"In caso di cessione del credito intervenuta nel corso della procedura di liquidazione giudiziale, il curatore che abbia regolarmente inviato al cedente l'avviso ex art. 200 CCII non ha l'onere, nonostante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso ex art. 58 TUB, di inviare ulteriore avviso anche al cessionario, il quale resta onerato di provare la non imputabilità del ritardo della domanda ultratardiva, ai sensi dell'art. 208 comma 3 CCII."

9. Il quarto motivo è inammissibile, per difetto di decisività del fatto storico di cui si lamenta l'omesso esame (la necessità di scrutinare 24.000

Firmato Da: PAOLA VELLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 182c1bd8fc447e31

posizioni debitorie), in quanto afferente le dinamiche organizzative interne del creditore.

Questa Corte afferma costantemente che «la valutazione della non imputabilità della causa del ritardo, ai fini dell'ammissibilità della domanda di insinuazione al passivo, non può intendersi come semplice assenza di colpa, ma deve fondarsi su elementi oggettivi ed estranei al creditore» (Cass. n. 21661/2018), ossia su una causa esterna al creditore (Cass. n. 11000/2022, cit.) e a sé non attribuibile del ritardo (Cass. n. 23302/2015), che non può impingere in «eventuali disfunzioni di organizzazione interna o difetti di coordinamento tra gli uffici interni», i quali perciò non rilevano ai fini della valutazione dell'imputabilità al creditore del ritardo nel deposito della domanda (Cass. n. 30896/2022). Allo stesso modo non rileva la circostanza, genericamente esposta, per cui "portafogli crediti" con decine di migliaia di sofferenze possano rendere troppo difficoltoso l'esame delle singole posizioni (Cass. n. 7109/2020), in quanto parimenti attinente all'organizzazione interna del cessionario.

10. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla per le spese, stante l'omessa costituzione dell'intimato. Sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22/10/2026.

La Presidente

Paola Vella

Firmato Da: PAOLA VELLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 182c1bd8fc447e31